

*Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*  
*Torre Annunziata*

**Prot. 686/2020**

Al Ministero della Giustizia Direzione  
Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

All'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale

On.le Presidente della Corte  
D'Appello di Napoli  
Dott. Giuseppe De Carolis Prossedi

On.le Presidente del  
Tribunale di Torre Annunziata  
Dott. Ernesto Aghina

**Oggetto: richiesta inclusione immediata dell'indirizzo PEC dell'INPS nei pubblici elenchi a cui poter ricorrere ai fini della notifica telematica**

Ritenuto che la notifica via PEC è regolata dalla legge n. 53/1994, ed in particolare dall'art. 3 bis. Nello specifico, il principale requisito per effettuare una notificazione telematica è, sotto il profilo oggettivo, che entrambi gli indirizzi di pec (mittente e destinatario) risultino da pubblici elenchi. La normativa ex art. 16, ter, comma 1 e 1 bis del d.l. n. 179/2012, assolve solo a tale compito, individuando una serie di pubblici elenchi che si riassumono: Registro PP.AA. (art. 16, comma 12 dl179/2012 e art. 16, comma 6, dl 185/2008), Registro Imprese (art. 16, comma 6, dl 185/2008), Registro Inipecc (art. 6-bis, d. lgs n. 82/2005 ed art. 5 comma 1 e 2, dl 179/2012), Registro generale degli indirizzi elettronici, cd. Reginde (art. 7, dm n.44/2011);

considerato che l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è unicamente quello risultante da uno dei registri innanzi elencati e quindi che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., sia nulla la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario;

Considerato altresì che gli enti avrebbero dovuto comunicare il loro indirizzo PEC entro il 30 novembre 2014 e che, in difetto di iscrizione dell'Amministrazione Pubblica al registro PP.AA. formato dal Ministero della Giustizia (e consultabile anche dagli avvocati, oltre che dagli uffici giudiziari), la notificazione degli atti processuali può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee;

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

## Torre Annunziata

Preso atto che l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale – INPS – non ha provveduto ad iscrivere l'indirizzo di posta elettronica presso il competente registro;

Considerato che vi è costante orientamento della S.C. di Cassazione, da ultimo l'ordinanza n. 9562/2019, che ritiene nulle, in base al successivo articolo 11, L. 21 gennaio 1994 n. 53, le notifiche effettuate ad un indirizzo PEC non presente in uno dei pubblici elenchi così qualificati dalla normativa vigente.

Ritenuto che con il Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e ss.”, il Governo, nell'ambito delle misure precauzionali poste in essere per fronteggiare l'emergenza della epidemia da Covid-19, ha evidenziato l'esigenza di incentivare l'utilizzo delle modalità telematiche e dello smart working;

Valutato che la mancata iscrizione da parte dell'INPS dell'indirizzo di posta elettronica nel Registro PP.AA. – già di per se anacronistica e poco rispettosa della normativa in materia di processo civile telematico - risulta ora del tutto contraria anche alla *ratio legis* del Decreto citato e risulta estremamente gravosa per gli Avvocati che sono costretti a procedere alle notifiche, da effettuarsi all'Istituto citato, mediante le modalità cartacee, ciò con conseguente necessità di recarsi presso gli Uffici Notifiche del Tribunali in spregio al loro diritto costituzionale di veder tutelata la propria salute ed in violazione delle ulteriori misure emanate in questo periodo di grande emergenza sanitaria.

Tutto ciò premesso e considerato, ci sembra davvero assurdo, in una situazione di emergenza come quella attuale, che gli Avvocati debbano recarsi in Tribunale, mettendo a repentaglio la propria salute e quella dei dipendenti dei vari uffici UNEP, per curare un adempimento che potrebbe tranquillamente essere compiuto in via telematica se solo l'INPS si decidesse, una volta per tutte, a sanare la sua posizione atipica soprattutto perché ogni sua sede è già da tempo dotata di PEC a mezzo della quale comunica per qualunque finalità istituzionale ed anche in esecuzione di provvedimenti resi dall'A.G. Oltretutto, facendo ciò, l'INPS eviterebbe un notevole aggravio di spese a carico dello Stato visto che, sebbene gli atti in materia di lavoro e previdenza rientrino tra quelli esenti, ciò non toglie che le spese di notifica restano a carico dell'Erario. Peraltro non si comprendono le ragioni di tale posizione dell'istituto atteso che i legali di ciascun ufficio avvocatura dell'Ente sono regolarmente dotati di PEC che viene puntualmente indicata sia negli atti che vedono l'istituto parte ricorrente sia per il compimento di tutti gli atti endoprocessuali.

# *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*

## *Torre Annunziata*

Alla luce di tanto, si chiede che il Ministro della Giustizia **DIFFIDI** l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale a indicare indirizzo PEC da inserire nell'apposito registro PP.AA. al quale inviare le notifiche ai sensi e per gli effetti della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 per far cessare questa situazione di estremo disagio e di concreto pericolo per gli operatori tutti del settore Giustizia.

Nel caso di impossibilità nell'ottemperare a tale richiesta si chiede, in subordine, alla Presidenza della Corte d'Appello di Napoli ed alla Presidenza del Tribunale di Torre Annunziata di volere emettere una formale disposizione che autorizzi comunque, almeno in questa fase emergenziale, la notifica a mezzo Pec degli atti giudiziari urgenti aventi come destinatario l'INPS

Confidando in un cortese e sollecito riscontro, si porgono deferenti ossequi.

Torre Annunziata, 18.03.2020

Il Consigliere Segretario  
*f.to Avv. Ester Di Martino*

Il Presidente  
*f.to Avv. Luisa Liguoro*